

**Ricorso presentato il 24 settembre 2010 — Nencini/Parlamento****(Causa T-431/10)**

(2010/C 317/72)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Riccardo Nencini (Firenze, Italia) (rappresentante: F. Bertini, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo**Conclusioni del ricorrente**

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in tesi: l'annullamento, per i motivi indicati nelle rubriche del ricorso, della decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 16 luglio 2010, indirizzata al sig. Riccardo Nencini; della comunicazione del Direttore generale della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo del 4 agosto 2010, n. 312331, indirizzata al sig. Riccardo Nencini; e, per quanto occorrer possa, degli altri atti connessi e/o presupposti qua impugnati;
- in ipotesi: l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Segretariato generale del Parlamento europeo per una equa rideterminazione della cifra in contestazione.
- in ogni caso, con vittoria delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso la parte ricorrente, deputato al Parlamento europeo nel mandato 1994 — 1999, invoca i seguenti motivi:

- Violazione del regime linguistico della Comunità europea e conseguente violazione del principio di giusto procedimento e del principio di effettività della tutela nella misura in cui i due atti impugnati avrebbero dovuto essere scritti in lingua italiana, lingua dello Stato membro di cui è cittadino il ricorrente.
- Inammissibilità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del diritto ad esigere l'asserito credito.
- Violazione del principio del contraddittorio e dell'effettività della tutela. Viene affermato a questo riguardo che nel caso del ricorrente, il Segretario generale del Parlamento europeo ha adottato la decisione finale sulla base di elementi di fatto e di motivazioni giuridiche che, per una parte, sono diverse da quelle utilizzate e messe a conoscenza del ricorrente in precedenza.
- Violazione della disciplina delle indennità parlamentari per i deputati al Parlamento europeo, in riferimento alle indennità di viaggio, per ignorare che durante il mandato del ricor-

rente quale Parlamentare europeo, la sua dimora era Roma. Infatti, in tale città, come noto Capitale dell'Italia e centro della politica nazionale, sig. Riccardo Nencini svolgeva costantemente la sua attività politica quale responsabile nazionale del suo partito politico.

- Violazione della disciplina delle indennità parlamentari per i deputati al Parlamento europeo, in riferimento alle indennità di assistenza di segreteria. Precisa il ricorrente che ha provveduto a trasferire alle persone utilizzate come propria segreteria tutte le indennità ottenute per tale causa; non trattando per se alcuna somma.
- In ultimo luogo il ricorrente fa valere una violazione del principio generale di proporzionalità.

**Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Vivendi/Commissione****(Causa T-432/10)**

(2010/C 317/73)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Vivendi (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Struys, O. Fréget e J.-Y. Ollier, avocats)*Convenuta:* Commissione europea**La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:**

- Annullare la decisione della Commissione 2 luglio 2010 adottata nel caso COMP/C-1/39.653 — Vivendi & Iliad/France Télécom, con cui la Commissione europea ha respinto la denuncia proposta dalla Vivendi, a norma dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2009, n. 1/2003, relativa a pratiche di France Télécom ritenute contrarie all'art. 102 del TFUE;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2010, C(2010) 4730, con cui è stata respinta, per difetto d'interesse comunitario, la denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti di France Télécom relativa a pretesi abusi di posizione dominante, in violazione dell'art. 102 TFUE, sul mercato francese delle comunicazioni elettroniche ad alta velocità e degli abbonamenti telefonici, ove France Télécom avrebbe praticato, a parere della ricorrente, una discriminazione strutturale nella fissazione delle tariffe delle prestazioni all'ingrosso a favore del proprio reparto di vendita al dettaglio, mantenendo tariffe di accesso all'anello locale troppo elevate.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce una serie di motivi attinenti, inter alia:

- ad errori di diritto, errori manifesti di valutazione e violazione dell'obbligo di attento esame nella valutazione dei pregiudizi derivanti dalle pratiche denunciate al funzionamento del mercato interno, in quanto la Commissione si è limitata: i) ad esaminare il solo livello medio dei prezzi delle offerte a banda larga sui mercati al dettaglio senza interrogarsi sulla questione se tale livello di prezzi sia effettivamente idoneo a rivelare le pratiche denunciate, e ii) a valutare soggettivamente il carattere obsoleto della fornitura di un servizio di abbonamento telefonico;
- ad insufficienza della motivazione, ad errori di diritto e di fatto e a manifesti errori di valutazione, in quanto la Commissione ha concluso che la possibilità di accertare l'esistenza di un'infrazione sarebbe molto limitata, tenuto conto, che la Commissione:
  - non avrebbe cercato di esaminare la questione del carattere discriminatorio dei prezzi effettivamente fatturati rispetto alle prestazioni effettivamente fornite ed avrebbe erroneamente sostenuto che le indagini preliminari non avrebbero rilevato indizi né elementi di prova;
  - avrebbe ritenuto che il metodo di calcolo utilizzato da France Télécom ai fini della fissazione delle sue tariffe di accesso all'anello locale sarebbe stato convalidato dall'autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste (ARCEP), ritenendo che il fatto che France Télécom abbia comunicato a quest'ultima informazioni erranee senza cercare di rettificare i risultati irrilevanti, alla luce del metodo utilizzato;
  - avrebbe snaturato l'oggetto delle prove degli effetti preclusivi dedotte dalla ricorrente, volte a dimostrare gli effetti delle pratiche denunciate;
- alla violazione delle garanzie applicabili all'istruttoria delle denunce e alle decisioni di archiviazione in materia di abuso di posizione dominante, tenuto conto che la ricorrente: i) non ha avuto accesso diretto alle memorie di controparte e agli atti della pratica e ii) non ha potuto disporre di un termine sufficiente per presentare proprie osservazioni in merito a tali documenti.

---

**Impugnazione proposta il 20 settembre 2010 da Allen e altri avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 13 luglio 2010, causa F-103/09, Allen e a./Commissione**

**(Causa T-433/10 P)**

(2010/C 317/74)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrenti:* John Allen (Horspath, Regno Unito) e altri (rappresentanti: K. Lasok, QC e B. Lask, Barrister)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

#### **Conclusioni dei ricorrenti**

- Accogliere l'impugnazione;
- annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 luglio 2010, causa F-103/09;
- respingere il primo e il secondo motivo sulla ricevibilità sollevati dalla convenuta;
- condannare la convenuta alle spese della presente impugnazione.

#### **Motivi e principali argomenti**

Con la presente impugnazione, i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 13 luglio 2010, causa F-103/09, Allen e a./Commissione, con la quale il TFP ha respinto in quanto irricevibile il ricorso con il quale i ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni e l'annullamento della decisione di diniego di risarcire i danni subiti da ciascuno di essi a seguito della decisione di non assumerli come agenti temporanei durante il periodo di esercizio della loro attività in seno alla joint venture Joint European Torus (JET).

A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti affermano che, nel concludere che fosse applicabile al contesto di cui trattasi l'obbligo di rispettare un termine ragionevole e, anche qualora lo fosse, nel pronunciarsi sulla durata e il momento di inizio della decorrenza di tale termine, il TFP si è discostato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dai principi fondamentali del diritto dell'Unione europea.

---

**Ricorso proposto il 15 settembre 2010 — Hit Groep/Commissione**

**(Causa T-436/10)**

(2010/C 317/75)

*Lingua processuale: l'olandese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Hit Groep BV (Haarlem, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van der Wal, G. Oosterhuis e H. Albers, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea